



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400

VISTO l'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione di disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare l'articolo 5;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo, relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, del 21 febbraio 2007, COM (2007) 59 definitivo;

VISTE le linee guida della Commissione europea, *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*, giugno 2012, e in particolare il paragrafo 1.2, *The concept of 'by-product'*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, gli articoli 183, 184-bis e 185;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito della richiesta di concerto del 14 settembre 2017;

ACQUISITO il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota del 29 settembre 2017;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 0424/2018, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 8 febbraio 2018;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 4 maggio 2018 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

EFFETTUATA la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

EFFETTUATA la notifica di cui all'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento reca disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi per il suo impiego agricolo e zootecnico.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

- a) pastazzo di agrumi (di seguito "pastazzo"): materiale ottenuto dalla lavorazione degli agrumi, per la produzione di succhi, oli essenziali, fibre o sostanze alimentari o comunque ad uso alimentare rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 3;
- b) produttore: il soggetto, persona fisica o giuridica, dalla cui attività residua pastazzo;
- c) detentore: il soggetto, persona fisica o giuridica, che detiene il pastazzo;
- d) utilizzatore: il soggetto, persona fisica o giuridica, che utilizza il pastazzo a fini agricoli o zootecnici;
- e) sito di produzione: sito o impianto in cui è generato il pastazzo;
- f) sito di utilizzo: sito o impianto in cui è utilizzato il pastazzo;
- g) sito di deposito intermedio: sito o impianto, diverso da quello di produzione, in cui il pastazzo è temporaneamente depositato in attesa dello spostamento verso un ulteriore sito di deposito intermedio o verso il sito di utilizzo.

Articolo 3

(Condizioni per la qualificazione del pastazzo come sottoprodotto a uso agricolo e zootecnico)

1. Ai fini dell'impiego agricolo e zootecnico il pastazzo di agrumi è qualificato come sottoprodotto quando soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il pastazzo è generato da un processo di produzione di succhi, oli essenziali, fibre o altre sostanze alimentari o comunque ad uso alimentare e il cui scopo primario non è la produzione di pastazzo;
- b) è certo che il pastazzo sarà utilizzato a fini agricoli o zootecnici;
- c) il pastazzo può essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalle normali pratiche industriali, indicate in via esemplificativa nell'allegato 2;
- d) il pastazzo è conforme ai requisiti di qualità ambientale e di protezione della salute di cui all'Allegato 3, Sezione 2 ed è impiegato a fini agricoli e zootecnici secondo quanto previsto nelle pertinenti Parti della medesima Sezione 2.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in ogni fase della gestione, dal momento della produzione del pastazzo, a quello della commercializzazione, fino al momento del suo impiego.

3. Qualora non venga soddisfatta anche solo una delle condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i presupposti per la qualifica come sottoprodotto in impieghi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pastazzo di agrumi si qualifica come rifiuto e deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del citato decreto.

Articolo 4

(Documentazione probatoria)

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 è attestato mediante la dichiarazione di conformità di cui all'Allegato 1, corredata dalla documentazione ivi indicata.

2. La dichiarazione di conformità è redatta dal produttore, dal detentore e dall'utilizzatore secondo le modalità di cui al presente articolo, è conservata da ciascuno per tre anni, anche in formato digitale, ed è resa disponibile all'autorità amministrativa e di controllo.

3. La dichiarazione di conformità resa dal produttore attesta la provenienza del pastazzo da uno dei processi di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e la conformità dello

stesso a quanto indicato nella scheda tecnica di cui alla Sezione 1 paragrafo 2 dell'Allegato 1. La dichiarazione è necessariamente corredata dal certificato analitico predisposto con le modalità indicate al comma 6 del presente articolo al fine di dimostrare che il pastazzo è conforme alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

4. La dichiarazione di conformità resa dal detentore e dall'utilizzatore, redatta al momento della presa in carico del pastazzo, attesta la veridicità delle operazioni dai medesimi realizzate e descritte nella scheda tecnica di cui alla Sezione 2, paragrafo 2, dell'Allegato 1.

5. La scheda tecnica è compilata dal produttore, dal detentore e dall'utilizzatore, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento a ciascun quantitativo di pastazzo caratterizzato da omogeneità sotto il profilo funzionale. La omogeneità sotto il profilo funzionale è apprezzata, simultaneamente, con riferimento:

- a) al tipo di processo produttivo di provenienza;
- b) al tempo di mantenimento delle caratteristiche qualitative del pastazzo in modo che non ne sia pregiudicato l'impiego agricolo ovvero zootecnico;
- c) all'utilizzo agricolo ovvero zootecnico;
- d) ai trattamenti di normale pratica industriale cui è stato, eventualmente, sottoposto il pastazzo;

6. Il certificato analitico di cui al comma 3 è rilasciato da un laboratorio specializzato, su incarico del produttore. Il certificato analitico è rinnovato con frequenza triennale o, comunque, ogni qualvolta vi siano cambiamenti nel ciclo produttivo che possono determinare modifiche della composizione e delle caratteristiche del materiale. Le analisi sono condotte su un campione rappresentativo della tipologia di pastazzo prodotta almeno nell'arco di una settimana. Il laboratorio incaricato di eseguire la caratterizzazione del materiale provvede ad effettuare i campionamenti conformemente alle norme di riferimento per l'utilizzo stabilito. Ove non fossero disponibili per gli utilizzi specifici norme di campionamento standardizzate si fa riferimento alla norma UNI 10802.

7. Il produttore consegna in copia la propria documentazione, secondo i casi, al detentore o all'utilizzatore. Il detentore consegna in copia la propria documentazione e la documentazione ricevuta, secondo i casi, ad altro detentore o all'utilizzatore.

8. L'eventuale documentazione contrattuale, intercorsa tra le parti, è utilizzata in funzione integrativa ai fini della prova della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

9. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione, di deposito o di utilizzo, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova dichiarazione di conformità e deve essere aggiornata la scheda tecnica di riferimento.

Articolo 5 ***(Certezza dell'utilizzo)***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, la certezza dell'utilizzo del pastazzo è apprezzata con riferimento al complesso delle circostanze di fatto, quali la congruità delle quantità del residuo rispetto alla domanda, la tempistica e le modalità di conservazione e trasporto, che devono essere tali da garantire la sua utilizzabilità ai sensi del presente decreto.

2. La certezza dell'utilizzo presuppone che l'attività o l'impianto di utilizzo, già al momento della produzione, sia individuato o comunque individuabile.

3. L'individuabilità è apprezzata con riferimento alle tipologie di impianti o attività nel cui ambito il pastazzo può essere impiegato, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche. Nel caso di attività o impianto individuabile il produttore o il detentore compila la "Parte C" della rispettiva scheda tecnica di cui all'Allegato 1, n.2, limitatamente al tipo di uso del pastazzo e alle quantità da utilizzare.

4. La certezza dell'utilizzo è comunque esclusa quando lo stato di conservazione del pastazzo ne pregiudica l'impiego agricolo o zootecnico.

Articolo 6 ***(Deposito e trasporto)***

1. Il pastazzo, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e trasportato assicurando:

- a) il rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando la contaminazione delle matrici ambientali, in particolare quelle derivanti da spandimenti accidentali, e limitando, mediante l'adozione delle migliori pratiche disponibili, le emissioni ivi comprese quelle odorifere;
- b) la separazione del medesimo da rifiuti, prodotti, oggetti, sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinate a diversi utilizzi, a recupero o smaltimento, ovvero potenzialmente dannosi per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo;
- c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- d) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- e) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, che devono essere funzionali all'utilizzo del pastazzo nel periodo più idoneo allo stesso e non devono incidere negativamente sulla qualità e funzionalità del materiale medesimo ai fini dello specifico impiego previsto;
- f) l'uso di contenitori o trincee o di aree di deposito di capacità o estensione adeguati e sufficienti a contenere i materiali da impiegare, anche nei periodi in cui l'impiego è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative;
- g) il deposito in siti di stoccaggio adeguati quali, silos superfici impermeabilizzate, mediante materiale naturale o artificiale, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno, con portanza sufficiente a escludere cedimenti o lesioni, in considerazione del peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In casi particolari, l'autorità competente può prescrivere l'adozione di sistemi di regimazione delle acque meteoriche, di raccolta separata delle acque di piazzale e, eventualmente, l'adozione di coperture;
- h) in relazione alla diversa consistenza palabile dei materiali, che la superficie di deposito, se necessario, sia munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e sia dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio.

2. Il deposito dei materiali, nel sito di utilizzo, può avvenire sotto forma di cumuli in campo, per quantitativi non superiori ai 10 mc/ha e per un tempo inferiore a 20 giorni.

3. Il deposito e il trasporto sono effettuati assicurando l'evidenza e la tracciabilità della provenienza, della destinazione e delle caratteristiche tecniche del pastazzo.

Articolo 7 ***(Disposizioni finali)***

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Sergio Costa

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E SCHEDA TECNICA
(articolo 4)

SEZIONE 1

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

La dichiarazione di conformità resa dal produttore attesta la provenienza del pastazzo dall'impianto di produzione, nonché la conformità dello stesso a quanto indicato nella scheda tecnica.

Numero di riferimento	
-----------------------	--

data di emissione	
-------------------	--

Parte A: dati del dichiarante
il sottoscritto produttore

Cognome	Nome

C.F.																	
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

Residente in:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Telefono	e-mail

in qualità di:	☐ legale rappresentante della società
	☐ procuratore (estremi atto)

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	

sede			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero	Recapiti

iscrizione al Registro Imprese			
	Presso la C.C.I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai fini dell'applicazione dell'art. 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del dell'articolo 41- *quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, che il pastazzo proveniente dell'impianto di produzione, come sopra identificato è conforme a quanto indicato nella scheda tecnica allegata.

Si allegano:

p scheda tecnica

p certificato analitico

p documentazione contrattuale (eventuale)

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Luogo e data,

Firma del dichiarante

(*per esteso e leggibile*)

2. SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Numero di riferimento	
-----------------------	--

Parte A: Dati dell'impianto e del processo di produzione e caratteristiche del pastazzo

(compilare tante Parti per quanti sono gli impianti e i processi di produzione)

Impianto di produzione:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

Descrizione degli agrumi oggetto di lavorazione

Tipologia di agrumi

Indicazione dell'origine degli agrumi

Potenzialità produttiva dell'impianto	
Potenzialità produttiva dell'impianto (t/anno) distinta in arance, limoni, altri agrumi;	

Potenzialità prodotti ottenuti	
Potenzialità prodotti ottenuti (t/anno) distinta in succhi, oli essenziali, altri prodotti;	

prodotti:	
sottoprodotti	
rifiuti	
Materiali in uscita dal processo di produzione (t/anno)	

Tipologia e caratteristiche del pastazzo (allegare certificato analitico);

Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo;

Tempo massimo di deposito dalla produzione del pastazzo, fino all'impiego, al fine di assicurare la conformità del materiale ed il mantenimento delle caratteristiche necessarie con riferimento all'utilizzo previsto

Parte B: dati del sito di deposito

(Deve essere compilata una Parte B per ogni sito di deposito, inclusi i siti di deposito intermedio)

il pastazzo è depositato:

Sito di deposito (specificando se deposito intermedio):			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Di proprietà di:	
Indicare la proprietà del sito di deposito	

Gestito da:	
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito	

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

Periodo di deposito:	
Data di decorrenza	

Massimo quantitativo che verrà depositato:	
Indicare la quantità in metri cubi	

Caratteristiche dell'area di deposito:	
Indicare se area pavimentata, drenaggio acque, etc	

Parte C: dati del sito di utilizzo

(compilare tante Parti per quanti sono i siti di utilizzo)

Il pastazzo è destinato a:

1) ☐ uso agricolo

Sito di utilizzo:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	

iscrizione al			
---------------	--	--	--

Registro Imprese			
Presso la C.C.I.A.A. di		numero Registro Imprese	numero REA
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle)			

Quantità:	
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	
Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo;	

2) ☐ uso zootecnico

Sito di utilizzo:			
	Comune	CAP	Provincia
Via		Numero	

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	

iscrizione al Registro Imprese			
	Presso la C.C.I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

Riferimenti catastali (foglio, particelle, sub particelle)

Quantità:	
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	
Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo;	

SEZIONE 2

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL DETENTORE E DELL'UTILIZZATORE

La dichiarazione di conformità resa dal detentore e dall'utilizzatore attesta la veridicità delle attività e degli interventi conformi alle normali pratiche individuate nel presente decreto e poste in essere sul pastazzo, nonché delle informazioni contenute nella scheda tecnica.

Numero di riferimento	
-----------------------	--

data di emissione	
-------------------	--

Parte A: dati del dichiarante

il sottoscritto

Cognome	Nome

C.F.																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

Residente in:			
Comune	CAP	Provincia	

Via	Numero

Telefono	e-mail

in qualità di:	☐ legale rappresentante della società
	☐ procuratore (estremi atto)

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	

sede			
Comune	CAP	Provincia	

Via	Numero	Recapiti

iscrizione al Registro Imprese			
Presso la C.C.I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai fini dell'applicazione dell'art. 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del dell'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, che sul pastazzo proveniente dell'impianto sopra identificato, sono stati posti in essere attività ed interventi conformi alle normali pratiche individuate nel presente decreto.

Si allegano:

p scheda tecnica

p documentazione rilasciata dal produttore o dal precedente detentore

p documentazione contrattuale (eventuale)

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Luogo e data,

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

2. SCHEDA TECNICA DEL DETENTORE/UTILIZZATORE

Numero di riferimento	
-----------------------	--

Parte A: Dati dell'impianto e del processo di provenienza
(Deve essere compilata una Parte A per ogni impianto di provenienza)

Impianto di provenienza:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Tipologia e caratteristiche del pastazzo (allegare certificato analitico rilasciato dal produttore);
--

Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo da parte del soggetto che sottoscrive la scheda;
--

Tempo massimo di deposito possibile fino all'impiego, al fine di assicurare la conformità del materiale ed il mantenimento delle caratteristiche necessarie con riferimento all'utilizzo previsto

Parte B: dati del sito di deposito
(Deve essere compilata una Parte B per ogni sito di deposito, inclusi i siti di deposito intermedio)

il pastazzo è depositato:

Sito di deposito (specificando se deposito intermedio o sito di utilizzo):			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Di proprietà di:	
	Indicare la proprietà del sito di deposito

Gestito da:	
	Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)
--

Periodo di deposito:	
Data di decorrenza	

Massimo quantitativo che verrà depositato:	
	Indicare la quantità in metri cubi

Caratteristiche dell'area di deposito:	
	Indicare se area pavimentata, drenaggio acque, etc

Parte C: dati del sito di utilizzo
(compilare tante Parti per quanti sono i siti di utilizzo)

Il pastazzo è destinato a:

1) ☐ uso agricolo

Sito di utilizzo:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Denominazione/ragione sociale			
Codice fiscale			
Partita IVA			
iscrizione al Registro Imprese			
	Presso la C.C.I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle)

Quantità:	
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	

Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo;	

2) ☐ uso zootecnico

Sito di utilizzo:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Denominazione/ragione sociale			
Codice fiscale			
Partita IVA			
iscrizione al Registro Imprese			
	Presso la C.C.I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

Riferimenti catastali (foglio, particelle, sub particelle)

Quantità:	
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	

Eventuale trattamento di normale pratica industriale a cui è sottoposto il pastazzo;	

ALLEGATO 2

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Tra le operazioni più comunemente effettuate sul pastazzo che rientrano nella normale pratica industriale sono comprese le seguenti:

1. **calcitazione**: trattamento con calce fino a dosaggi del 5% in peso, finalizzato a migliorare le caratteristiche di disidratabilità o per correggere il pH.
2. **essiccamento**: procedimento di essiccamento, a condizione che il procedimento non determini un contatto diretto con fluidi diversi dall'aria e che presenti un tenore di umidità inferiore al 20% sul pastazzo derivante dal trattamento fisico o meccanico degli agrumi.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PASTAZZO DI AGRUMI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

SEZIONE 1A - CARATTERISTICHE GENERALI DEL PASTAZZO DI AGRUMI

La presente sezione definisce i valori di riferimento del pastazzo di agrumi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Tabella 1 – Caratteristiche del pastazzo derivante dal trattamento fisico o meccanico degli agrumi.

Parametro	Unità	Intervalli di riferimento minimi e massimi
Stato fisico		palabile
Solidi volatili	% sul secco	> 85%
pH		2,7 – 6
N totale	% sul secco	1,0 – 2,0%
P ₂ O ₅ totale	% sul secco	0,25 – 1,0%
K ₂ O totale	% sul secco	0,5 – 1,5%
C org	% sul secco	35 – 55%
Ca totale	% sul secco	0,8 – 5%
Mg totale	% sul secco	0,1 -0,3%
Cd totale	mg/kg secco	< 1,5
Hg totale	mg/kg secco	< 0,5
Cu totale	mg/kg secco	< 25
Zn totale	mg/kg secco	< 50
Ni totale	mg/kg secco	< 2,0
Pb totale	mg/kg secco	< 2,0
Cr totale	mg/kg secco	< 5,0
Cr esavalente	mg/kg secco	< 0,5

Tabella 2 – Caratteristiche del pastazzo generato dal processo di estrazione della pectina

Parametro	Unità	Intervallo di riferimento o valori minimi e massimi
Stato fisico		Palabile
Solidi volatili	% sul secco	> 85%
pH		1,8 – 3,5
N totale	% sul secco	1,0 – 2,0%
P ₂ O ₅ totale	% sul secco	0,25 – 1,0%
K ₂ O totale	% sul secco	0,5 – 1,5%
C org	% sul secco	35 – 55%
Ca totale	% sul secco	0.8 – 5%
Mg totale	% sul secco	0,1 -0,3%
Cd totale	mg/kg secco	< 1,5

Hg totale	mg/kg secco	< 0,5
Cu totale	mg/kg secco	< 25
Zn totale	mg/kg secco	< 50
Ni totale	mg/kg secco	< 2,0
Pb totale	mg/kg secco	< 2,0
Cr totale	mg/kg secco	< 5,0
Cr VI	mg/kg secco	< 0,5

SEZIONE 1B - CARATTERISTICHE DEL PASTAZZO SOTTOPOSTO A NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Tabella 3 – Caratteristiche del pastazzo sottoposto a calcitazione

Parametro	Unità	Intervallo di riferimento o valori minimi e massimi
Stato fisico		Palabile
Solidi volatili	% sul secco	> 80%
pH		Il ph è funzione del dosaggio di calce aggiunta e tende a ridursi nel corso dello stoccaggio per effetto della carbonatazione
N totale	% sul secco	1,0 – 2,0%
P ₂ O ₅ totale	% sul secco	0,25 – 1,0%
K ₂ O totale	% sul secco	0,5 – 1,5%
C org	% sul secco	35 – 55%
Ca totale	% sul secco	0.8 – 10%
Mg totale	% sul secco	0,1 -5,0%
Cd totale	mg/kg secco	< 1,5
Hg totale	mg/kg secco	< 0,5
Cu totale	mg/kg secco	< 25
Zn totale	mg/kg secco	< 50
Ni totale	mg/kg secco	< 2,0
Pb totale	mg/kg secco	< 2,0
Cr totale	mg/kg secco	< 5,0
Cr VI	mg/kg secco	< 0,5

Tabella 4 – Caratteristiche del pastazzo sottoposto ad essiccazione

Parametro	Unità	Intervallo di riferimento o valori minimi e massimi
Stato fisico	% sul t.q.	Solido non pulverulento
Solidi volatili	% sul secco	> 80%
N totale	% sul secco	1,0 – 2,0%
P ₂ O ₅ totale	% sul secco	0,25 – 1,0%
K ₂ O totale	% sul secco	0,5 – 1,5%
C org	% sul secco	35 – 55%

Ca totale	% sul secco	0.8 – 10%
Mg totale	% sul secco	0,1 -5,0%
Cd totale	mg/kg secco	< 1,5
Hg totale	mg/kg secco	< 0,5
Cu totale	mg/kg secco	< 25
Zn totale	mg/kg secco	< 50
Ni totale	mg/kg secco	< 2,0
Pb totale	mg/kg secco	< 2,0
Cr totale	mg/kg secco	< 5,0
Cr VI	mg/kg secco	< 0,5

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI IMPIEGO DEL PASTAZZO

Parte A) IMPIEGO A FINI AGRICOLI

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto possono essere impiegati a fini agricoli, come ammendante, i materiali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che presentano le caratteristiche riportate nella Sezione 1, con l'ulteriore condizione che il pH non sia superiore a 7,5. Ai fini dell'impiego agricolo del pastazzo il rapporto tra carbonio e azoto deve essere minore di 50.

2. L'impiego a fini agricoli del pastazzo, che deve comunque rispettare dosaggi massimi non superiori a 15 t di secco/ha in un anno, non può essere effettuato sui terreni indicati al punto 3.

3. Non è consentito, comunque, l'impiego a fini agricoli del pastazzo su terreni:

- che presentino caratteristiche non conformi alle CSC di Tab. 1 colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente a uso di pastazzo con un contenuto di umidità superiore al 70%;
- con pH inferiore a 5;
- con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

Parte B) IMPIEGO A FINI ZOOTECNICI

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto fatto salvo il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e in materia di alimentazione animale e di tutela ambientale e sanitaria, può essere impiegato ai fini dell'alimentazione animale il pastazzo di agrumi che presenta le caratteristiche indicate nella Sezione 1, nonché quelle riportate nella sottostante tabella.

Caratteristiche del pastazzo di agrumi per uso zootecnico

Parametro	Unità misura	Tal quale	Depectinizzato	Essiccato	Calcitato
Proteine grezze	% sul secco	5,7 – 11,8	7,5 -13,9	4,8 – 11,4	5,0 -8,5
Grassi grezzi	% sul secco	1,2 – 7,7	2,7 – 10,0	1,1 – 7,0	1,3 – 6,4
Fibra grezza	% sul secco	10,0 – 37,5	26,5 – 45,4	11,6 - 35,6	10,8 – 36,1
Ceneri	% sul secco	2,4 – 5,7	1,3 – 4,1	2,5 – 4,8	10,6 – 19,8 ¹
NDF	% sul secco	14,3 – 64,8	39,6 – 70,3	16,5 - 37,3	--
ADF	% sul secco	13,8 -56,6	36,8 -60,8	16,8 – 33,3	--

ADL	% sul secco	1,6 -8,5	2,1 – 10,2	2,0 – 20,5	--
Sostanze indesiderabili	Conformità alla normativa di settore e, in particolare, al d.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149, recante <i>Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</i>				

¹ Il contenuto di Calcio deve essere inferiore al 5% sul secco

2. L'impiego a fini zootecnici del pastazzo di agrumi deve essere effettuato nel rispetto delle dosi massime di seguito indicate, che, in ogni caso, non devono rappresentare più del 30% della razione alimentare totale dell'animale.

Dosi massime di impiego per tipologia di animale

Tipologia animale	Tipologia pastazzo	Dose giornaliera massima (kg/d)	Dose annuale massima (t/anno)
BOVINI	Umido	15	5,5
	Secco	4	1,5
SUINI	Umido	6	2,2
	Secco	3	1,1
OVINI	Umido	5	1,8
	Secco	2	0,73
CAPRINI	Umido	4	1,46
	Secco	1	0,36

3. È ammesso l'utilizzo del pastazzo di agrumi nell'alimentazione di avicoli e cunicoli, nella dose massima del 10% della razione alimentare.